



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa



COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo
N. 0013434 del 31-05-2018

del _____

Ai titolari di P.O.

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale
SEDE

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

DIRETTIVA

Oggetto: Direttiva in tema di contributi e sovvenzioni. Servizi destinati all'Organizzazione di Eventi

Come noto alle SS.LL. l'attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione.

Il principio è stato affermato anche dai giudici contabili in tema di danno erariale per l'illegittima concessione di un finanziamento a favore di un'associazione privata per l'organizzazione di un evento sportivo.

I Giudici della Corte dei Conti (in primo grado ed appello) hanno stigmatizzato sia l'assenza, a monte, di qualsiasi progettualità o valutazione comparativa da parte dell'amministrazione dei costi e dei benefici portati dall'evento che, a valle, di un'analitica rendicontazione delle spese da parte del concessionario.

Pertanto, il provvedimento attributivo di vantaggi economici adottato in assenza di tali presupposti è stato considerato carente di causa e, quindi, illegittimo e del conseguente sperpero di risorse pubbliche sono stati chiamati a rispondere i soggetti intervenuti a vario titolo nel procedimento, conformemente a quell'orientamento secondo cui *"La concessione di un contributo non autorizzato dalle norme e, anzi, espressamente vietato, dà luogo alla fattispecie dell'erogazione sine titolo, che è foriera di danno: in tal senso, l'illegittimità dell'atto concessivo ridonda in illiceità e il danno al patrimonio dell'ente locale è pari all'indebita erogazione"*.

Nel caso delle contribuzioni *"si tratta di garantire il sostegno di iniziative di un soggetto terzo anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione: essa comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altro con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un'obbligazione di reintegrazione verso l'amministrazione"*.

In definitiva, è necessario precisare che **il riconoscimento di contributi e di altri vantaggi economici ai privati deve essere sempre preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione da parte della P.A dei criteri oggettivi ai quali è subordinata la concessione del finanziamento, in modo da garantire a tutti gli amministrati che soddisfino tali requisiti pari opportunità di accesso all'utilità offerta.**

Del resto, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"L'art. 12 della legge 241/90 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatiche che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento"*.

Ed ancora *"In ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa). Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che l'elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale. Logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obiettivi avuti di mira dal normatore"*.

Qualora la Giunta Comunale ritenga di ricorrere ad affidare la gestione di somme a singoli Settori Comunali per il successivo affidamento di servizi quali Organizzazione di eventi o simili, si ricorda alle Posizioni Organizzative in ordine al necessario rispetto delle linee guida Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) soprattutto in tema di corretta individuazione dell'Operatore Economico e dei requisiti generali e speciali.

Le citate linee guida stabiliscono per servizi e forniture **di importo superiore a 5.000,00 euro** particolari requisiti professionali emorali.

Nel contempo si invitano i singoli Responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, ad aggiornare i regolamenti comunali vigenti conformemente ai principi sopra enunciati.

Nei termini di cui sopra sono le indicazioni della Segreteria Generale - RPC

Segretario Generale
(Dott.ssa Torella/Loredana)

